



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

N. 317/2005/2^ Area - Elettorale

Parma, 3 maggio 2005

N. 10 Pagine

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI

TRAMITE TELEFAX

OGGETTO: Referendum popolari ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, indetti per il giorno 12 giugno 2005. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale: componenti dei seggi, rappresentanti dei partiti e gruppi politici e dei comitati promotori dei referendum, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi; militari; naviganti; degenti in ospedali, case di cura e di riposo e comunità; detenuti.

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive, di seguito, la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 87/2005 in data 2 maggio 2005:

“””” Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o “volante”) nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune.

Ciò premesso, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione dei quattro referendum abrogativi di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di elettori via via evidenziate, con preghiera di curarne l'esecuzione, anche per il tramite delle amministrazioni comunali.

- 1) Componenti dei seggi; rappresentanti dei partiti e gruppi politici e dei comitati promotori dei referendum; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, anche in relazione all'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare:

- il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del comune o, nel caso del presidente, in altro comune;
- i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori dei referendum votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori. Tali rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, possono essere designati, presso ciascun seggio, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte anche di uno solo dei promotori di ciascun referendum. Le relative designazioni vanno presentate, **entro il venerdì precedente la consultazione**, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, oppure vanno presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il **sabato pomeriggio o la domenica mattina**, purché prima dell'inizio della votazione;
- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale.

I predetti elettori, per votare, devono esibire la tessera elettorale personale e sono successivamente iscritti in calce alla lista della sezione, prendendosene nota nel verbale.

2) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

A norma dell'art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Questa Direzione Centrale, con nota del 15 aprile scorso che per opportuna conoscenza si allega in copia, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi generali o Uffici Centrali dai quali i reparti di Forze militari dipendono alcuni suggerimenti e istruzioni ai fini dell'avviamento alle urne: ciò, sia per evitare che le relative agevolazioni nell'esercizio del voto possano dar luogo ad abusi o irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze militari o comunque a difficoltà operative presso i seggi, sia per evitare anche che, nei centri nei quali esistono cospicui reparti di Forze militari, possa verificarsi una affluenza in massa dei rispettivi appartenenti in determinate sezioni elettorali, con l'effetto di congestionamento e ritardi nelle operazioni di quegli uffici sezionali, segnalandosi, a quest'ultimo riguardo, l'opportunità della assunzione di accordi fra i Comandi dei reparti in questione e i Sindaci dei comuni al fine di procedere allo smistamento dei militari fra più sezioni elettorali, per avviarli poi alle urne in piccoli gruppi, con turnazioni, nelle ore di presumibile minore affluenza.

Le SS.LL. vorranno segnalare il contenuto di quanto precede alle amministrazioni comunali, anche al fine di attivarne ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia

di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Corpo di Polizia penitenziaria, Croce Rossa italiana).

3) Naviganti (marittimi e aviatori)

A norma dell'art. 50 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'art. 2 della legge 25 maggio 1993, n. 160, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano.

Per quanto concerne, in dettaglio, le condizioni e le modalità di ammissione al voto dei naviganti, le operazioni di competenza dei comuni e altre facilitazioni per casi particolari, si fa rinvio al capitolo XV della circolare ministeriale a carattere permanente n. 2046/Ref. del 25 marzo 1981.

Brevemente, si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne informa telegraficamente il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e al dichiarante stesso rilascia apposito certificato dal quale risulti la esecuzione delle anzidette operazioni;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), potrebbe invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Vorranno le SS.LL. valutare l'opportunità di richiamare l'attenzione, oltre che delle amministrazioni comunali, anche delle competenti Autorità portuali e aeroportuali sulle cennate disposizioni e istruzioni.

4) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 361/1957, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

Pur rinviandosi, per maggior dettaglio, alle istruzioni contenute nel capitolo XIII della predetta circolare del 25 marzo 1981, si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di apposita dichiarazione recante l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.**

Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, **il giorno precedente quello della votazione**, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura siti in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compiliarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:

- a) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 361/1957, negli ospedali e case di cura con almeno 200 letti, nel numero di una per ogni 500 letti o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere assegnati, su loro domanda, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- b) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata il giorno che precede le consultazioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura. Le funzioni del seggio speciale - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori dei referendum, se designati presso la sezione elettorale, che ne abbiano fatto richiesta - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'Ufficio elettorale di sezione sopraccennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori degenti risultati votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione;

c) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 361/1957, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario. Le funzioni del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori dei referendum, se designati presso la sezione elettorale, che ne abbiano fatto richiesta - sono anche qui limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori degenti risultati votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

L'art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare quanto precede all'attenzione delle amministrazioni comunali e dei direttori delle strutture medico-sanitarie interessate, anche ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

5) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Come già evidenziato in occasione di precedenti tornate elettorali, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalità e i termini di cui all'art. 51 del D.P.R. 361/1957, sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare al riguardo le amministrazioni comunali e i direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

6) Detenuti

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al paragrafo 4, lettera b).

Pur rinviando, per maggior dettaglio, alle istruzioni di cui al capitolo XIV della precitata circolare del 25 marzo 1981, si rappresenta che i principali adempimenti del procedimento sono i seguenti:

- a) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- b) il Sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 - a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
 - a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;
- c) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio, **il giorno precedente quello della votazione**, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente la votazione**, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui al paragrafo 2, sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi che precedono.

Le SS.LL. vorranno richiamare quanto sopra all'attenzione delle amministrazioni comunali e dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva. """"

IL VICEPREFETTO,
DIRIGENTE LA 2^ AREA
(Zasa)





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Prot. 200500982
Fasc. 15600/1360

Roma, 15 aprile 2005

Posta prioritaria

OGGETTO: Referendum popolari ex art.75 della Costituzione per l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, indetti per il giorno 12 giugno 2005. Avviamento alle urne dei militari, degli appartenenti ai corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Largo Luigi Daga, 2

00164 ROMA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Gabinetto del Ministro

Viale Europa, 242

00144 ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA

Gabinetto del Ministro

Via XX Settembre, 8

00187 ROMA

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

Gabinetto del Ministro

Via XX Settembre, 20

00187 ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA

Via XXI Aprile, 51

00162 ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Viale Romania, 45 00196 ROMA

AL COMITATO CENTRALE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA
Via Toscana, 12 00187 ROMA

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE SEDE

In occasione delle consultazioni referendarie di cui all'oggetto, i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 49 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, potranno esercitare, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune, il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori iscritti nelle relative liste.

Al riguardo, questo Ministero ritiene opportuno consigliare l'adozione di alcune cautele idonee a prevenire ogni inconveniente che potrebbe verificarsi in dipendenza dell'esercizio delle predette facoltà.

Infatti, nei centri nei quali esistono cospicui reparti di Forze armate, di Corpi militarmente organizzati, di Forze di Polizia ovvero di Vigili del Fuoco, può verificarsi l'affluenza in massa degli appartenenti a detti reparti in determinate sezioni elettorali, specialmente in quelle che presentano un maggior numero di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune in cui si trovano. In tal caso, non occorrerà alcuna dichiarazione, ma sarà sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza oppure un documento equivalente già in possesso delle categorie in parola.

Sarebbe, inoltre, consigliabile che i Comandi, gli Uffici od i Corpi interessati rilasciassero, ai propri dipendenti sprovvisti della carta d'identità o di un altro valido documento di identificazione e che fossero privi anche del "tesserino" senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità, controfirmato dal Comandante che ha formulato la dichiarazione attestante il luogo in cui il dipendente presta servizio. Detto foglio potrebbe servire ad agevolare l'identificazione dell'elettore da parte del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Data l'esigenza di assicurare la massima regolarità nello svolgimento delle operazioni di votazione, si confida che gli Enti ed i Comandi in indirizzo vorranno prendere nella più attenta considerazione i suggerimenti di questo Ministero ed impartire, tempestivamente, le conseguenti disposizioni agli organi dipendenti, in merito alle quali si gradirà poter ricevere cortesie notizie.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Fabbretti)

SF